

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese («accordo») è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, procede alla notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 3

1. Nel comitato misto delle parti, istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo, l'Unione è rappresentata dalla Commissione europea, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («EASA») e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri.

2. Nel Consiglio di supervisione della certificazione, istituito all'allegato I, punto 3.1.1, dell'accordo, l'Unione è rappresentata dall'EASA, assistita dalle autorità aeronautiche direttamente interessate dall'ordine del giorno di ciascuna riunione.

Articolo 4

La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell'Unione, modifiche degli allegati dell'accordo adottate dal comitato misto a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'accordo, a condizione che le modifiche siano coerenti con i pertinenti atti giuridici dell'Unione e non ne implicino la modifica, nel rispetto delle condizioni seguenti:

a) la Commissione provvede affinché l'approvazione a nome dell'Unione:

- sia nell'interesse dell'Unione;
- sia funzionale agli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito della sua politica commerciale e di sicurezza aerea;
- tenga conto degli interessi dei costruttori, degli operatori commerciali e dei consumatori dell'Unione;
- non sia contraria al diritto dell'Unione o al diritto internazionale;
- ove applicabile, sostenga il miglioramento della qualità dei prodotti aeronautici grazie a una migliore individuazione delle pratiche fraudolente e ingannevoli;
- ove applicabile, si prefigga il ravvicinamento delle norme con riguardo ai prodotti aeronautici;
- ove applicabile, eviti di creare ostacoli all'innovazione; e
- ove applicabile, faciliti il commercio dei prodotti aeronautici.

b) La Commissione presenta le modifiche proposte al Consiglio tempestivamente prima della loro approvazione.

Il Coreper valuta se le modifiche proposte soddisfano le condizioni stabilite alla lettera a).

La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell'Unione, a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato dell'Unione europea non si oppongano alle stesse. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell'Unione.

Articolo 5

1. La Commissione può adottare i seguenti provvedimenti:

a) adottare misure di salvaguardia a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo;

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

